

nanzi dall'onorevole Sineo per invalidare l'elezione si traduca nel fatto al convalidamento di essa.

In primo luogo le violazioni della legge dovrebbero essere esplicitamente provate, per dire che esse portano all'invalidazione dell'elezione. Ma non è vero il principio asserito dall'onorevole Sineo, che cioè quando si ha l'opera di uno che non sia elettore, come segretario dell'ufficio provvisorio, non possa essere valida l'elezione del deputato che venga in seguito dall'ufficio definitivo proclamato; imperocchè nella composizione dell'ufficio provvisorio la stessa legge elettorale chiama a farne parte alcune autorità, le quali non appartengono al collegio elettorale, e non concorrono all'elezione.

Infatti la legge ha voluto che nei luoghi dove esiste il tribunale circondariale, il presidente dell'ufficio provvisorio fosse il presidente del tribunale, il quale molte volte non è iscritto nelle liste elettorali di quel collegio.

Ora il presidente dell'ufficio provvisorio ha certamente attribuzioni più importanti di quelle del segretario, il quale non ha che da compilare il processo verbale della composizione dell'ufficio definitivo conformemente a quanto la vigente legge elettorale politica prescrive in proposito: *processo verbale nell'ufficio provvisorio* senza che eserciti una parte influente nelle operazioni. Così dovrebbero argomentare. Se quello che è stato segretario dell'ufficio provvisorio, quando non era elettore, fosse poi passato ad essere segretario dell'ufficio definitivo, in tal caso varrebbe l'argomento dell'opponente, perchè non può entrare nell'ufficio in cui si fanno le operazioni altri che l'elettore iscritto nelle liste debitamente approvate. Epperò, se nella composizione dell'ufficio definitivo quello che non era elettore non è passato da segretario provvisorio a segretario definitivo, noi dobbiamo mantenere la validità delle operazioni elettorali dal momento in cui l'ufficio fu definitivamente composto; perchè diversamente noi aggiungeremmo alla legge quello che essa non ha voluto in modo chiaro ed esplicito. Oltracciò la nullità in questa materia non può essere pronunciata se non quando i termini della legge stessa sono tali da escludere qualunque dubbio sull'applicazione del suo dettato. Quanto poi all'essersi eccettuato che alcuno abbia denunciato che la tavola non era situata come la legge prescrive, un solo argomento basta a distruggere l'obiezione dell'onorevole Sineo.

Noi abbiamo il verbale che è un atto autentico cui devesi prestare piena ed intera fede. Se gli elettori presenti all'approvazione del verbale avessero notata questa irregolarità potevano farla notare, ed i componenti l'ufficio avevano l'obbligo non solo di registrare nel verbale i reclami degli elettori, ma di provvedere secondo le rispettive attribuzioni. Ora, quando nel verbale non troviamo fatta alcuna menzione di questa irregolarità, verremo noi a togliere a questo processo verbale quella fede che gli viene dalla legge accordata? Noi ci metteremo allora nel posto dei componenti l'ufficio definitivo, e con questo metodo erroneo e vizioso

annuleremo sopra un semplice reclamo d'un denunziante qualunque elezione.

Infine egli aggiungeva che vi sono antecedenti nella Camera i quali rafforzavano le argomentazioni finora da me combattute. Questi antecedenti dall'ufficio II sono stati consultati e ponderati, e l'ufficio II per mezzo del suo relatore è stato informato che in quella elezione a cui accennava l'onorevole Sineo fu relatore l'onorevole presidente di questa Camera, il signor Tecchio, e l'elezione fu annullata non perchè come segretario fu membro dell'ufficio provvisorio uno che non era elettore, ma per tutt'altra causa.

Se la Camera vorrà questi schiarimenti, l'onorevole relatore della Commissione saprà darli, e si vedrà che ben altra fu la causa per cui quell'elezione fu annullata.

Si è inoltre asseverato che oltre queste irregolarità vi sono denunce che fanno sospettare essersi in questa elezione insinuato qualche broglio, essersi tentata ancora alcuna corruzione.

Ma chi è colui che denuncia il broglio e la corruzione? È un semplice uomo il quale non si sa se sia elettore, il quale non riferisce che fatti vaghi per averli intesi da altri. Se questi fatti vorranno essere noti alla Camera, il relatore della Commissione potrà leggerli questa denuncia, e la Camera si assicurerà che se anche i sospetti del denunziante fossero tradotti in fatti da una inchiesta giudiziaria, non costituirebbero a termini delle leggi vigenti nè corruzione, nè fatto di broglio. A che dunque un'inchiesta? Se un'inchiesta si istituisce non darebbe quel risultato a cui accennava l'onorevole Sineo, non infirmerebbe l'elezione e i risultamenti del processo verbale.

Per tutte queste considerazioni invito la saviezza della Camera a ponderare la questione e rispetto alla legge, e rispetto ai fatti vagamente denunziati per dedursi la nullità dell'elezione del deputato del collegio della Spezia, e conseguentemente a confermare le conclusioni del II ufficio, le quali sono conformi alla giustizia, ai precedenti della Camera ed allo spirito, ed alla parola della vigente legge elettorale.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Chiedo di parlare.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la proposta di chiusura sia appoggiata.

(È appoggiata.)

SINEO. Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Parli.

SINEO. Parla contro la chiusura la legge stessa, la quale impone alla Camera il dovere di esaminare con serietà le questioni elettorali, poichè a questo riguardo non v'ha altra guarentigia che l'esame che si fa in un solo ufficio ed il giudizio che si pronunzia dalla Camera; questo giudizio debb'essere ben ponderato.

Avete sentito un oratore membro dell'ufficio, il quale ha in mano tutti gli elementi che possono concorrere per la discussione, ed il quale ha lungamente difesa